



DOTT. RAG. GIUSEPPE ANTONIO DI FRANCESCO
COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Circolare informativa per la clientela
n. 17/2016 del 12 maggio 2016

STUDI di SETTORE e GERICO 2016

In questa Circolare

- 1. Novità per gli studi sull'anno d'imposta 2015**
- 2. Modifiche alle istruzioni**
- 3. Mancata allegazione per chi chiude l'attività**
- 4. Correttivi anticrisi**
- 5. Regime premiale**

È uscito Gerico 2016 (versione 1.0.0 del 12/04/2016) il software che consente il calcolo della congruità, tenuto conto della normalità economica, della coerenza economica e dell'effetto dei correttivi «crisi», per i 204 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2015.

Sono disponibili già dal 29 gennaio scorso, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, i modelli e le istruzioni ufficiali agli studi di settore da allegare ad Unico 2016 con riferimento al periodo d'imposta 2015. È stato pubblicato sul sito internet delle Entrate anche il **Provvedimento (prot. n. 53376/2016)** a firma del direttore dell'Agenzia che fissa le regole per poter accedere al regime premiale per l'anno 2016.

Fra le **novità** di quest'anno si rileva l'eliminazione dell'obbligo di presentare i **modelli Ine** (Indicatori di normalità economica per i soggetti esonerati dagli studi) e il **modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore** per i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.

Da segnalare anche l'introduzione nei rigli F18 (campo 6) e F20 (campo 3) dei modelli dei dati contabili previsti per le imprese e G11 (campo 3) e G12 (campo 2) per i professionisti, degli appositi riquadri destinati alla gestione della maggiorazione del 40% dei canoni di locazione finanziaria e degli ammortamenti.

In data 12 aprile 2016 è stato pubblicato nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate dedicata agli **studi di settore** il **software Gerico 2016** per la **compilazione** dei **modelli relativi al periodo d'imposta 2015**. On line anche il software Parametri 2016 per i contribuenti per cui non risultano approvati gli studi di settore e che devono allegare ad Unico 2016 l'apposito modello PI.

La pubblicazione di Gerico 2016 è avvenuta in largo anticipo e in modo preciso rispetto a quanto avvenne con Gerico 2015.

La divulgazione di Gerico 2016 nella versione 1.0.0 del 12 aprile scorso risulta essere nella sua forma definitiva. I risultati che si ricavano dall'utilizzo dell'applicativo, sono, infatti, utilizzabili per la compilazione dei modelli da allegare ad Unico 2016, pur se alla data di pubblicazione della prima versione gli esiti sono stati predisposti dai tecnici dell'Agenzia in assenza dell'ufficialità sulla sorte dei correttivi anticrisi.

Sotto il profilo operativo, va sottolineato, come gli studi di settore, oggetto di revisione nel 2015 trovano, generalmente quale fonte d'innescio, i dati derivanti da Unico 2014 con riferimento ai redditi dichiarati nel corso del periodo d'imposta 2013.

Nella precedente tornata di revisioni avvenuta con riferimento al periodo d'imposta 2012 i dati presi a base per la revisione erano quelli relativi al periodo d'imposta 2010 e quindi già in piena crisi.

Si tratta di studi di settore che stanno via via assorbendo parte degli effetti negativi della crisi e, in linea tendenziale, anche la loro stima puntuale, prima dell'applicazione dei correttivi, è logicamente destinata ad assestarsi su valori più o meno omogenei.

Per questo dalle prime simulazioni compiute sugli studi di settore revisionati nel corso del 2015 e quindi alla prima applicazione non si registrano scossoni di grosso rilievo (tranne che per alcune specifiche attività) rispetto agli esiti elaborati con Gerico 2015.

Per gli studi che non sono andati in revisione (2/3 dei 204 presenti), i risultati sono analoghi a quelli dell'anno precedente, tranne che per alcune variazioni legate al diverso ammontare dei correttivi anticrisi.

1. Novità per gli studi sull'anno d'imposta 2015

In data 29 gennaio 2016 sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in largo anticipo rispetto alle annualità precedenti, i **modelli** e le **istruzioni** definitive dei **modelli** degli **studi di settore** da **allegare ad Unico 2016**.

In relazione agli adempimenti tradizionalmente collegati all'invio degli studi di settore, va evidenziato come è stata prevista l'eliminazione dell'**obbligo di presentare i modelli Ine** (Indicatori di normalità economica per i soggetti esonerati dagli studi) e il **modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per i contribuenti** che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che si trovano in liquidazione ordinaria.

Con riferimento all'anno d'imposta 2015, questi due adempimenti, risultano non più necessari poiché, stando a quanto comunicato dalla Entrate con il comunicato stampa del 29 gennaio 2016, eventuali ricavi/compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolare potranno essere efficacemente rilevati attraverso l'integrazione e l'analisi delle diverse banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

Per quanto attiene invece ai **modelli da allegare ad Unico, non sono molte le novità previste** nei nuovi tracciati rispetto a quelli presenti negli anni scorsi.

Rimane, infatti, la struttura tipica che aveva caratterizzato le precedenti edizioni con modelli ed istruzioni divisi per comparti a seconda delle singole aree di analisi (istruzioni generali, elementi contabili, personale addetto all'attività, dati congiunturali).

L'**unica novità degna di nota riguarda l'introduzione nei righe F18** (campo 6) e **F20** (campo 3) dei modelli dei **dati contabili** previsti per le **imprese**, degli appositi riquadri destinati alla gestione della maggiorazione del **40%** dei **canoni di locazione finanziaria** e degli **ammortamenti**, determinata per effetto delle **agevolazioni introdotte** dai co. 91 e 92, art. 1, Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).

La **stessa regola si applica** anche per i **dati contabili riguardanti i professionisti**. In questo caso la maggiorazione va indicata al rigo G11 campo 3 per gli ammortamenti e al rigo G12 campo 2 per i canoni di locazione finanziaria.

Struttura semplificata, inoltre, per il quadro «F» degli studi evoluti per il periodo d'imposta 2015. Si segnala, infatti, che è stato accorpato il contenuto dei righe F14 e F15, come già fatto per gli studi evoluti per l'anno 2014.

Infine solo per alcuni studi di settore è stato previsto un apposito quadro «Z». Precisamente si tratta dei modelli che andranno in evoluzione per il periodo d'imposta 2017. Questo quadro serve per ottenere ulteriori informazioni utili ai fini dell'aggiornamento degli studi stessi.

In un'ottica di semplificazione viene eliminato anche l'obbligo di allegare il modello Ine per i contribuenti che non sono soggetti agli studi di settore.

2. Modifiche alle istruzioni

In **relazione** alle **novità applicabili al periodo d'imposta 2015 va rilevato** che con il Provvedimento (prot. n. 31160 del 26 febbraio 2016) sono state, altresì apportate alcune variazioni alla modulistica riguardante, il periodo d'imposta 2015 (Unico 2016) licenziata il 29 gennaio scorso. Tale modifica, tuttavia, non aggiunge nulla di nuovo rispetto alle novità introdotte con la prima pubblicazione. Il provvedimento dello scorso febbraio mira, infatti, solo alla correzione di un refuso inizialmente contenuto nella versione originaria.

Si tratta, nello specifico delle **istruzioni ai quadri contabili F (imprese) e G (professionisti)** concernenti i nuovi campi 6 del rigo F18 e 2 del rigo G12 destinati ad ospitare la quota parte deducibile (maggiorazione del 40%) eccedente rispetto al costo sostenuto, dei canoni di locazione finanziaria, determinata per effetto delle agevolazioni introdotte dai co. 91 e 92, art. 1, Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015).

Nel merito della questione va precisato che gli importi da indicare nei righi «di cui» vanno riferiti esclusivamente alla predetta maggiorazione (e non all'intero ammortamento fiscale o leasing aggiuntivo dedotto); pertanto, il totale indicato non deve poi, in alcun modo, essere riconciliato nei riepiloghi previsti al campo 1 dei righi F18 e F20 dove andrà indicato il solo ammortamento tabellare o la quota leasing ordinaria di competenza calcolato in bilancio sempre al netto delle componenti indeducibili qualora presenti.

Inoltre va specificato che la **quota di «super ammortamento» o «super leasing»** (maggiorazione del 40%) di cui viene richiesto separatamente il dettaglio nel modello degli studi di settore **non concorrerà quale parametro di riferimento né alla formazione del ricavo/compenso stimato dal software** (minimo o puntuale) né sarà rilevante nell'analisi degli indicatori di normalità e/o coerenza economica legati all'incidenza del costo dei beni strumentali.

Tale circostanza, è infatti pienamente conforme al fatto che la L. 208/2015 prevede espressamente che la maggiorazione del costo dei beni ammortizzabili rilevi con *«esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria»* implicitamente escludendo che dall'applicazione del bonus possano generarsi altri effetti sul piano fiscale.

3. Mancata allegazione per chi chiude l'attività

Con la **prossima dichiarazione non saranno, dunque, più obbligati all'invio del modello studi di settore i soggetti che hanno cessato l'attività** nonché, secondo quanto chiarito dalle Istruzioni *«Parte generale 2016»* i **soggetti in liquidazione ordinaria**.

Per effetto della modifica, quindi, i soggetti che sono cessati e quelli che si vedono in liquidazione nel corso del 2015 si troveranno completamente esonerati dall'invio del modello studi di settore. Per quest'ultimi, è bene ricordarlo, sarà escluso non solo il periodo che precede l'inizio della liquidazione, che è considerato sempre e comunque periodo di cessazione dell'attività, ma pure gli esercizi ordinari in cui l'impresa si trova in stato di liquidazione.

Pertanto nell'ipotesi in cui una società sia stata posta in liquidazione ordinaria nel corso del 2015, la stessa dovrà indicare in dichiarazione dei redditi per il periodo ante liquidazione il codice 2, mentre per il periodo post liquidazione il codice 5. In entrambi i casi non si dovrà allegare lo studio di settore al singolo modello Unico da trasmettere.

Rimangono inalterati, invece, gli obblighi in relazione ai contribuenti per cui operano le altre cause di esclusione che sono tenuti ugualmente all'invio dei modelli, anche se l'inoltro non ha alcuna valenza ai fini dell'accertamento diretto per il tramite degli studi di settore.

In primo luogo si tratta dei **soggetti con volume di ricavi** tra euro **5.164.569** e **7.500.000** per i quali la comunicazione dei dati dovrebbe essere utilizzata per la successiva fase di analisi per l'evoluzione degli studi di settore. Nel merito di tale casistica si rileva che, nonostante le intenzioni più volte espresse dall'agenzia delle Entrate di estendere anche a questi soggetti l'applicazione degli studi anche, anche per il prossimo anno è stato confermato, il limite dei ricavi di euro 5.164.569.

Anche i **soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari** (esclusi quelli che adottano il regime introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 – L. 190/2014 – art. 1 – co. da 54 a 89) **restano tenuti alla compilazione** dei dati **extracontabili** (sono esclusi solo da quelli contabili) del modello studi.

I dati comunicati potranno essere utilizzati, infatti, per valutare se le caratteristiche strutturali del contribuente sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.

Da ultimo continuano ad essere obbligati all'invio del modello studi anche i soggetti che si trovano in una situazione di non normale svolgimento dell'attività.

Per detti soggetti, si ricorda è richiesta altresì l'indicazione nell'apposita scheda «**Note aggiuntive**» posta in calce al modello, della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell'attività economica in maniera normale.

Sul punto le istruzioni precisano in particolare che i contribuenti che si trovano in detta situazione e non dispongono di alcuni dei dati fondamentali per il calcolo di Gerico, devono limitarsi a salvare la posizione e trasmetterla comunque in allegato ad Unico.

4. Correttivi anticrisi

In data 31 marzo 2016 la Commissione degli esperti, che aveva già espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità nella riunione dello scorso 2 dicembre, ha verificato la validità di tali correttivi, anche sulla base delle analisi effettuate da Sose sui dati Iva (dichiarazioni Iva 2016 e le comunicazioni annuali Iva 2016 presentate entro il mese di febbraio di quest'anno) e degli oltre centomila esempi pervenuti da parte delle Organizzazioni di categoria.

La Commissione ha inoltre fornito all'unanimità parere positivo sulla novità rappresentata dai correttivi agli indicatori di coerenza, che saranno introdotti a partire dal periodo d'imposta 2015.

I correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2015 e sono riconducibili a queste cinque categorie:

- **correttivi congiunturali di settore;**
- **correttivi congiunturali territoriali;**
- **correttivi congiunturali individuali;**
- **interventi relativi all'analisi di normalità economica;**
- **interventi relativi all'analisi di coerenza economica.**

Per conoscere nel dettaglio il funzionamento dei correttivi ed il loro impatto sul calcolo finale di Gerico sarà, tuttavia, necessario attendere la pubblicazione del decreto che al momento di andare in stampa della presente rivista non è ancora stato approvato.

Dall'analisi emergente sul software Gerico 2016, si intuisce che nella struttura di fondo i correttivi 2016 applicabili ai rendiconti economici in chiusura al 31.12.2015 ricalcolano la nuova impostazione introdotta lo scorso anno.

In particolare per il correttivo congiunturale individuale è previsto, anche per il 2015, che lo stesso possa attivarsi per i soggetti non congrui, normali rispetto agli indicatori legati al valore dei beni strumentali, solo in presenza di una riduzione del livello di efficienza produttiva riferibile al singolo soggetto.

REGIME PREMIALE
Regime premiale – Il Provvedimento n. 53376/2016
• La pubblicazione. È stato divulgato il 13 aprile 2016 il Provvedimento che regola l'accesso al premiale previsto dall'art. 10, D.L. 201/2011 anche per il 2016 con riferimento all'anno d'imposta 2015. • L'accesso. Previsto solo per i soggetti congrui (anche per adeguamento) e coerenti su tutti gli indicatori (normalità e coerenza) previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore. • Il divieto. L'adesione non si applica ai soci di società trasparenti congrue e coerenti, poiché il regime in essere è riservato unicamente alle imprese individuali e ai lavoratori autonomi.
Regime premiale – I vantaggi per i contribuenti virtuosi
• Accertamenti presuntivi. Sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, co. 1, lett. d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973, e all'art. 54, secondo comma, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972. • Termini di decadenza. Sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973, e dall'art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972. • Determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38, D.P.R. 600/1973). È ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (anziché 1/5).

5. Regime premiale

Non ci sono sostanziali novità, rispetto allo **scorso anno**, per l'accesso al regime premiale degli studi di settore 2016 con riferimento al periodo d'imposta 2015.

Nessun spiraglio, infatti, per i professionisti, tranne che per gli amministratori di condominio (studio WK16U) e dentisti (YK21U). Niente da fare anche per tutti gli agenti e rappresentanti di commercio (studi WG61, lettere da A ad H) e per i supermercati (WM01U).

Con due mesi di anticipo rispetto allo scorso anno è stato pubblicato, nella giornata del 13 aprile 2016, sul sito Internet delle Entrate anche il Provvedimento (prot. n. 53376/2016) a firma del direttore dell'Agenzia che fissa le regole per poter accedere al regime premiale per l'anno 2016.

L'adesione (con riferimento ai dati del 2015) sarà possibile anche per quest'anno, solo per 159 studi di settore sui 204 approvati (l'anno scorso erano 157).

I soggetti che potranno usufruire dei benefici previsti dall'art. 10, D.L. 201/2011 sono quelli che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi almeno pari all'ammontare ritenuto congruo (ricavo o compenso puntuale) risultante dall'applicazione degli studi, che abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, indicando fedelmente tutti i dati previsti, e la cui posizione, sulla base di tali dati, risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai singoli decreti di approvazione.

La norma che disciplina l'accesso al regime richiede, una regolarità complessiva su tutti gli indicatori (sia di coerenza che di normalità economica) previsti dal singolo studio di settore approvato. Basta il mancato allineamento anche su uno di essi per sbarrare l'accesso al premiale.

Per i **contribuenti che si trovano allineati con i requisiti previsti** dal citato **Provvedimento** (prot. n. 53376/2016) sono:

1. preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, e all'art. 54, co.2, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972;
2. ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'art. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973, e dall'art. 57, co. 1, D.P.R. 633/1972;
3. limitati i termini per l'accertamento sintetico. La determinazione del reddito complessivo di cui all'art. 38, D.P.R. 600/1973 è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato (anziché un quinto).

Nel merito della vicenda, come ha avuto modo di specificare l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 19 giugno 2012, n. 25/E va puntualizzato che i benefici in questione non sono applicabili ai soci di società trasparenti congrue e coerenti, poiché il regime in essere è riservato unicamente alle imprese individuali e ai lavoratori autonomi.

Con il provvedimento in questione sono state altresì previste alcune modifiche alle istruzioni parte generale e a quelle specifiche di cui allo studio di settore VD42U (dove è stata eliminata una percentuale in corrispondenza del rigo C11), entrambe approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio scorso.

In particolare le novità riguardanti le istruzioni parte generale concernono le modalità di compilazione dei dati contabili.

In questa sede è stato previsto che la **quota di redditi** e di **plusvalenze derivanti** rispettivamente dall'**utilizzo** o dalla **cessione** delle **opere d'ingegno** e di **tutti gli elementi immateriali** che non **concorrono a formare il reddito** sulla **base della disciplina** cd. «**patent box**» **devono** comunque **essere indistintamente indicati** nel **quadro F** degli **elementi contabili**, poiché il reddito complessivo di cui al rigo F28 dovrà essere comprensivo delle suddette quote di reddito o plusvalenze.